Disamina sulla detenzione di ricetrasmettitori da parte di SWL

Da più amici mi viene sollevata una questione tanto spinosa quanto datata: se sia o meno sanzionabile la detenzione di un ricetrasmettitore di libera vendita, utilizzato in luogo pubblico esclusivamente per la ricezione, da parte di soggetti SWL. Mi chiedo però anche come mai non venga mai richiesto se per l'utilizzo del telefono cellulare sia necessaria una particolare autorizzazione, considerando che il cellulare è a tutti gli effetti un'apparecchiatura radio ricetrasmittente poiché utilizza onde radio , liberamente venduto e utilizzato quotidianamente da milioni di persone senza licenza di radioamatore. È noto come i ricetrasmettitori di libera vendita consentano un'ottima ricezione sia delle stazioni di broadcasting, in onde corte e in VHF commerciali , sia delle stazioni radioamatoriali. Tale caratteristica rende questi apparati particolarmente diffusi anche tra coloro che praticano il solo ascolto radio, senza alcuna attività trasmissiva.La disamina che ho condotto, con i limiti del medico e non del giurista, si è basata sull'analisi della vasta e articolata normativa italiana vigente, nonché di quella sovranazionale, con particolare riferimento all'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) e alla WRC (Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni). A ciò si è aggiunto l'esame di pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti interpretativi emersi nel tempo.Il punto di arrivo di tali ricerche, corroborato dall'esame delle citate pronunce, porta ad affermare che il possesso di apparati diversi da CB e PMR446, compresi i ricetrasmettitori bibanda, dovrebbe essere consentito, purché non siano "idonei all'utilizzo" in trasmissione. Tuttavia, proprio questa formulazione — pur ispirata alla prudenza — lascia emergere alcune perplessità, apparendo eccessivamente restrittiva se rapportata ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
La giurisprudenza, infatti, insegna che viviamo in uno Stato di diritto nel quale vige, fortunatamente, il principio di presunzione di innocenza. Ne consegue che il semplice possesso di un ricetrasmettitore di libera vendita è di per sé lecito, mentre l'utilizzo in trasmissione è condizionato al possesso della necessaria autorizzazione, garantita, nel caso specifico, dalla qualifica di radioamatore. L'eventuale sanzionabilità può dunque sussistere solo qualora venga dimostrato, senza ombra di dubbio, un uso non autorizzato dell'apparato in trasmissione.
Pertanto, non può essere il solo possesso dell'apparato, né tantomeno il suo utilizzo esclusivo in ricezione — anche in ambiente pubblico — a configurare un illecito. Solo la prova certa di un'attività trasmissiva abusiva può fondare un'eventuale contestazione, nel rispetto dei principi di legalità e di colpevolezza personale.
In conclusione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, appare più corretto affermare che la detenzione di ricetrasmettitori, anche diversi da quelli espressamente liberalizzati, è lecita in quanto tale, mentre l'uso in trasmissione resta legittimamente subordinato al possesso della prescritta autorizzazione. Ogni diversa interpretazione rischierebbe di porsi in contrasto con i fondamenti stessi dello Stato di diritto.Questo è quanto emerso dalle mie ricerche e dalle conseguenti considerazioni personali, ed è quanto ho riferito agli amici che mi hanno posto l'interrogativo, precisando che la mia specialità è medica e non giuridica.

IW2NJY
Dr. G. B. Calabrò
mail: g.battista1955@gmail.com